Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 172

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 2 agosto 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

ERRATA-CORRIGE

Il titolo del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 24, concernente condono di sopratasse e pene pecuniarie in materia tributaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 luglio 1946, n. 166, deve correggersi, sia nel sommario che nel testo, nel senso che ove è detto: «Condono di sopratasse e *spese* pecuniarie...» ecc. si deve leggere: «Condono di sopratasse e *pene* pecuniarie...», ecc.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 22 giugno 1946, n. 33.
Incoraggiamenti per il ripristino delle opere di miglioramento fondiario distrutte o danneggiate da eventi bellici. Pag. 1874

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 26 giugno 1946, n. 34.
Istituzione di un contributo obbligatorio sull'importo dei biglietti di viaggio su autolinee extraurbane a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra. Pag. 1875

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 35.
Riparazione e ricostruzione degli edifici di culto e di quelli degli enti pubblici di beneficenza danneggiati o distrutti da offese belliche . . . . Pag. 1875

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 luglio 1946, n. 36.
Nomina del prof. dott. ing. Umberto Nobile a membro della Commissione per le funicolari aeree e terrestri. Pag. 1877

Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 1° giugno 1946, n. 606.
Assegnazione all'Ente Zolfi Siciliani di un fondo straordinario . . . . Pag. 1877

REGIO DECRETO 1° giugno 1946, n. 607.
Autorizzazione alla Camera di commercio di Terni ad acquistare dalla Società del linoleum di Milano gli immobili costituenti lo stabilimento per la lavorazione della ginestra. Pag. 1877

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.
Nomina del presidente, dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti della Cassa rurale «Maria SS.ma in Principio» di Fragneto Monforte (Benevento) . . . . . Pag. 1878

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1946.
Cessazione dalla carica di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano del sig. Sorgente Ivo . . . . Pag. 1878

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1946.
Modificazione agli articoli 18, 43 e 54 dello statuto della Cassa di risparmio di Terni . . . . Pag. 1878

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1946.
Assegnazione di segretari ad alcuni Comuni ricostituiti ai sensi di legge . . . . Pag. 1879

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1946.
Convalida dei provvedimenti relativi al personale degli Enti economici dell'agricoltura e dell'associazione fra i detti Enti . . . . Pag. 1880

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Smarrimento di diploma di laurea . . . . Pag. 1880

Ministero del tesoro:
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale «Maria SS.ma Annunziata» di Sant'Agata dei Goti . . . . Pag. 1880
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 1880

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 22 giugno 1946, n. 33.

Incoraggiamenti per il ripristino delle opere di miglioramento fondiario distrutte o danneggiate da eventi bellici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù di poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, recante nuove norme per la bonifica integrale;

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 30 ottobre 1940, n. 1634, recante disposizioni per lo sviluppo del credito agrario di miglioramento;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 733, concernente l'esecuzione di nuove opere di bonifica, il ripristino di quelle danneggiate dalla guerra e la concessione di contributi per opere di miglioramento fondiario;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Ritenuta la necessità di imprimere un maggior impulso ai lavori per la ricostruzione e la riparazione delle opere di miglioramento fondiario distrutte o danneggiate dagli eventi di guerra e per la migliore attrezzatura fondiaria dei terreni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Per i lavori di ricostruzione e di riparazione delle opere di miglioramento fondiario distrutte o danneggiate da eventi bellici, i sussidi previsti dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, possono essere elevati fino al 45 % della spesa.

Per le zone particolarmente danneggiate, che saranno determinate con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro, la misura dei detti sussidi potrà essere ulteriormente elevata fino al 60 % della spesa.

Art. 2.

Per il ripristino delle opere di miglioramento fondiario, di cui al precedente articolo, nel caso che gli interessati provvedano al finanziamento mediante i mutui previsti dalle vigenti leggi sul credito agrario di miglioramento, lo Stato potrà concorrere nell'ammortamento dei mutui stessi con aliquote annue costanti per ogni cento lire di capitale mutuato e somministrato.

Il concorso di cui al precedente comma esclude ogni altro concorso o sussidio previsto dalle vigenti leggi sul credito agrario di miglioramento e dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale.

Le aliquote di cui al primo comma non potranno superare la misura di L. 3,27 e di L. 4,36 per i mutui accesi per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione e di riparazione, di cui rispettivamente al primo e al secondo comma dell'articolo precedente.

Salvo il caso previsto nel primo comma del successivo art. 3, le aliquote di concorso statale saranno corrisposte all'Istituto mutuante per trenta anni, indipendentemente dalla durata del periodo di ammortamento del mutuo.

Art. 3.

Nel caso che l'estinzione del mutuo, sia che avvenga anticipatamente, sia che avvenga per scadenza del convenuto periodo di ammortamento, si verifichi prima che sia trascorso un quinquennio dalla data di inizio del periodo stesso, la corresponsione del concorso statale avrà termine a decorrere dalla prima annualità o semestralità con scadenza successiva alla data in cui si è verificata la estinzione del mutuo.

La disposizione del precedente comma si applica anche nei riguardi del normale concorso statale negli interessi sui mutui per nuove opere di miglioramento fondiario, previsto dalle vigenti leggi sul credito agrario di miglioramento.

Art. 4.

Nel caso di concessione relativa ad opere distrutte o danneggiate da eventi bellici, il sussidio o il capitale corrispondente al concorso nel mutuo saranno dedotti dall'ammontare del risarcimento dei danni di guerra, eventualmente spettante per la distruzione o il danneggiamento delle cose per la cui ricostruzione o riparazione i benefici suddetti sono concessi.

Art. 5.

Il richiedente il mutuo può dimostrare il proprio diritto sull'immobile o nei modi normali o mediante attribuzione di possesso.

Il decreto di attribuzione di possesso vien chiesto al pretore nella cui circoscrizione ricade l'immobile. Il pretore decide, in base ai documenti o alla notorietà, o a mezzi istruttori, entro sessanta giorni dalla richiesta.

Il decreto deve contenere l'indicazione della domanda di mutuo cui si riferisce, e la identificazione dell'immobile da sottoporre ad ipoteca e deve essere depositato per quindici giorni nella segreteria del Comune o dei Comuni nei quali è situato l'immobile, dandosi immediata notizia del deposito mediante avviso da restare affisso all'albo pretorio.

Il decreto del pretore non pregiudica il diritto del legittimo proprietario dell'immobile.

Art. 6.

Gli onorari notarili per gli atti e i contratti relativi ai mutui di cui all'art. 2 sono ridotti alla misura di un quarto.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1946

DE GASPERI

GULLO — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 35. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 26 giugno 1946, n. 34.

Istituzione di un contributo obbligatorio sull'importo dei biglietti di viaggio su autolinee extraurbane a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto 7 febbraio 1924, n. 230, con cui l'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra viene eretta in ente morale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, sulle attribuzioni del Ministero della assistenza post-bellica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646, contenente disposizioni integrative sulle attribuzioni del Ministero dell'assistenza post-bellica;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'assistenza post-bellica, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per i trasporti;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' istituito, a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra, un contributo obbligatorio dell'uno per cento sul prezzo dei biglietti di viaggio su autolinee pubbliche extraurbane esercite nel territorio della Repubblica italiana da enti pubblici e da aziende private.

La percentuale inferiore ad una lira sarà arrotondata a tale importo.

L'applicazione del contributo ha effetto dal primo del mese successivo a quello in cui sarà pubblicato il presente decreto ed è stabilita per la durata di un anno.

Art. 2.

E' in facoltà degli enti ed aziende di cui all'articolo precedente di operare la rivalsa del contributo nei confronti dei viaggiatori.

Art. 3.

L'importo dei contributi riscossi è versato mensilmente dalle imprese esercenti le autolinee alla Tesoreria dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

Il Ministero del tesoro provvede alla assegnazione dell'importo dei contributi riscossi all'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra.

Art. 4.

Con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto coi Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'assistenza post-bellica, saranno emanate disposizioni per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1946

DE GASPERI

GASPAROTTO — SCOCCIMARRO — CORBINO — LOMBARDI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 27. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 35.

Riparazione e ricostruzione degli edifici di culto e di quelli degli enti pubblici di beneficenza danneggiati o distrutti da offese belliche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ed il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di due miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a misura del bisogno per provvedere ai lavori da eseguirsi a totale carico dello Stato per la riparazione e ricostruzione, esclusi ogni ampliamento, decorazione e abbellimento, di edifici di culto e di quelli delle istituzioni pubbliche di beneficenza di cui ai successivi articoli 2 e 3, danneggiati o distrutti da offese belliche, nonchè alla ricostituzione del mobilio

che li arredava limitatamente ai bisogni indispensabili per l'esercizio del culto e della beneficenza, ed escluse in ogni caso le opere d'arte, le suppellettili ed i parati sacri, i libri liturgici, la biancheria, la posateria, il vasellame e simili.

Le varianti agli edifici riguardanti la forma esteriore, la struttura o l'interno sono ammesse in quanto compatibili con le limitazioni suddette.

Ove le autorità ecclesiastiche o gli istituti pubblici di beneficenza ravvisino l'opportunità di unificare uno o più edifici, di cambiarne l'ubicazione o di ricostruirli con più vaste dimensioni, dovranno addossarsi la maggiore spesa, garantendone il pagamento con depositi o fideiussione bancari.

Art. 2.

Sono da considerare edifici di culto, agli effetti del precedente articolo, le chiese cattedrali, parrocchiali, vicariali, succursali, le coadiutorie e le chiese di centri abitati nei quali manchi, per dichiarazione dell'ordinario diocesano, altra chiesa officiabile idonea ad assicurare alle popolazioni l'esercizio del culto pubblico.

Degli edifici sopradetti si considerano far parte i locali, preesistenti ed annessi agli edifici di culto, adibiti ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di abitazione degli ecclesiastici addetti al servizio delle chiese.

Art. 3.

Gli edifici destinati ad uso di beneficenza, alla cui riparazione o ricostruzione può essere provveduto a totale carico dello Stato agli effetti del precedente art. 1, sono quelli direttamente adibiti a servizi assistenziali di proprietà di enti morali riconosciuti a termine dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e di altri enti di beneficenza dei quali siano accertate, con determinazione del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro, l'utilità nonchè la idoneità al raggiungimento dei loro fini.

Art. 4.

L'esecuzione dei lavori agli edifici di cui all'art. 2 è subordinata alla richiesta od al consenso dell'autorità diocesana se gli edifici appartengono ad enti ecclesiastici.

Se non appartengono ad enti ecclesiastici la richiesta sarà fatta dal proprietario, ma dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione dell'autorità diocesana dalla quale risulti che trattisi di chiese aventi i requisiti di cui all'art. 2.

Art. 5.

I progetti predisposti dall'Amministrazione dei lavori pubblici per gli edifici di culto, quando comprendano le varianti di cui al 1° capoverso dell'art. 1 devono essere comunicati alla competente autorità diocesana per il preventivo nulla osta.

Art. 6.

Il Ministero dei lavori pubblici può concedere caso per caso, a termini della legge 24 giugno 1929, n. 1137, anche agli ordinari diocesani dietro loro richiesta la progettazione e l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 2.

La progettazione e la esecuzione degli edifici di cui all'art. 3 può essere data in concessione a termini della legge stessa, anche agli istituti pubblici di beneficenza che ne facciano richiesta.

Nei casi in cui si faccia luogo a concessione, a sensi dei precedenti commi, le spese generali di amministrazione e quelle per la compilazione dei progetti, direzione e sorveglianza dei lavori, da rimborsare al concessionario, sono stabilite nella misura costante del 2 % dei lavori.

Art. 7.

Il corrispettivo dei lavori eseguiti in concessione e della percentuale accessoria può essere liquidato in unica soluzione o in annualità costanti non superiori a 30, comprensive di capitale e di interesse, dopo il collaudo dei lavori o anche in corso d'opera, in base a stati di avanzamento rilasciati dal Genio civile secondo le prescrizioni dell'atto di concessione.

Il corrispettivo può, anche prima dell'inizio dei lavori, formare oggetto di cessione o di pegno a favore di chi provvede ai capitali necessari per l'esecuzione dell'opera. In tal caso, ove le somme siano state versate per importo non superiore ai nove decimi della spesa risultante dallo stato di avanzamento dei lavori, le annualità restano vincolate a favore del cessionario o del creditore pignoratizio sino all'ammontare della somma da lui somministrata anche se l'opera non si completi od il concessionario decada dalla concessione.

Art. 8.

Per i lavori di riparazione ad edifici di culto di cui al precedente art. 2 eseguiti dall'autorità ecclesiastica anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, può il Ministero dei lavori pubblici disporne il pagamento a seguito del favorevole risultato del collaudo ed entro i limiti di spesa che risultino ammissibili.

La stessa facoltà è consentita nei riguardi delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. 9.

Gli atti e i contratti occorrenti per l'esecuzione dei lavori di cui al presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo e se soggetti a registrazione, sono registrati con l'imposta fissa, salvi i diritti e compensi spettanti agli uffici del Registro.

Art. 10.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1946

DE GASPERI

CATTANI — ROMITA — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 31. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 luglio 1946, n. 36.
Nomina del prof. dott. ing. Umberto Nobile a membro della Commissione per le funicolari aeree e terrestri.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 17 maggio 1946, n. 441 (registrato alla Corte dei conti il 7 giugno stesso anno, al registro n. 18, foglio n. 206) col quale è stata ricostituita la Commissione per le funicolari aeree e terrestri;
Ritenuta l'opportunità d'integrare la nominata Commissione, chiamandovi a farne parte, in qualità di membro, il prof. dott. ing. Nobile Umberto, ordinario nella Facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

Decreta:

Il prof. dott. ing. Nobile Umberto, ordinario nella Facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli, è chiamato a far parte, in qualità di membro, della Commissione per le funicolari aeree e terrestri, di cui al regio decreto 17 maggio 1946, n. 441.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1946

DE NICOLA

FERRARI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 38. — FRASCA

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 1° giugno 1946, n. 606.
Assegnazione all'Ente Zolfi Siciliani di un fondo straordinario.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1933, n. 1699, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 307, con il quale è istituito l'Ufficio per la vendita dello zolfo italiano;
Vista la legge 2 aprile 1940, n. 287, con la quale il suddetto Ufficio è prorogato a tempo indeterminato ed assume la denominazione di Ente Zolfi Italiani;
Vista la legge 1° ottobre 1944, n. 322, istitutiva dell'Ente Zolfi Siciliani;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del governo di emanare norme giuridiche, modificato col decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, numero 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' assegnato all'Ente Zolfi Siciliani un fondo straordinario di L. 60.000.000 per soddisfare a particolari esigenze dell'industria zolfifera siciliana, in relazione alla necessità di migliorare le condizioni sociali della mano d'opera impiegata nelle imprese minerarie.

Art. 2.

La somma di cui al precedente articolo sarà stanziata nel bilancio del Ministero dell'industria e del commercio ed erogata secondo le istruzioni che saranno date dal Ministro per l'industria ed il commercio, d'intesa con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — GRONCHI — CORBINO — BARBARESCHI.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 366. — FRASCA

REGIO DECRETO 1° giugno 1946, n. 607.
Autorizzazione alla Camera di commercio di Terni ad acquistare dalla Società del linoleum di Milano gli immobili costituenti lo stabilimento per la lavorazione della ginestra.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia ed istituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, e il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione n. 192 del 27 novembre 1945, della Giunta camerale della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Terni, con la quale è stato stabilito di acquistare gli immobili costituenti lo stabilimento per la lavorazione della ginestra;
Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Terni, è autorizzata ad acquistare dalla Società del linoleum di Milano, gli immobili costituenti lo stabilimento per la lavorazione della ginestra siti nella frazione « Tordimonte » del comune di Orvieto, alle condizioni specificate nella citata deliberazione n. 192 della stessa Camera di commercio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1946

UMBERTO

GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 367. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

Nomina del presidente, dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti della Cassa rurale « Maria SS.ma in Principio » di Fragneto Monforte (Benevento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la deliberazione assembleare in data 23 giugno 1931, con cui venne stabilito lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Cassa rurale « Maria SS.ma in Principio » di Fragneto Monforte (Benevento);

Considerato che i componenti il Collegio sindacale hanno rassegnato le dimissioni e che non è possibile, per ragioni ambientali, di ricostituire il suddetto organo mediante deliberazione dell'assemblea dei soci;

Decreta:

Il sig. dott. Francesco Fusco di Claudio, è nominato presidente del Collegio sindacale della Cassa rurale « Maria SS.ma in Principio » di Fragneto Monforte (Benevento), i signori Mario Pizzutelli fu Antonio e Arturo Chiariotti di Giovanni sono nominati sindaci effettivi ed i signori Domenicantonio Ullo fu Federico e Domenico Ullo di Matteo sindaci supplenti della Cassa stessa, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2227)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1946.

Cessazione dalla carica di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano del sig. Sorgente Ivo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1935, con il quale il sig. Sorgente Ivo fu Agnello fu nominato rappresentante del sig. Albano Parpinelli, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto in data 19 giugno 1946 per notaio dottor Francesco Assandri, con il quale il sig. Sorgente Ivo rinuncia al mandato di rappresentanza conferitogli dall'agente di cambio rag. Parpinelli Albano;

Decreta:

Il sig. Sorgente Ivo fu Agnello, cessa dalla carica di rappresentante del sig. Parpinelli Albano, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 15 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2179)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1946.

Modificazione agli articoli 18, 43 e 54 dello statuto della Cassa di risparmio di Terni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Terni, approvato con decreto in data 16 gennaio 1939, del Capo del Governo;

Viste le proposte di modificazioni dello statuto deliberate dal Consiglio di amministrazione e dalla assemblea generale dei soci della Cassa di risparmio predetta nelle rispettive sedute del 14 maggio e del 19 maggio 1946;

Decreta:

Gli articoli 18, 43 e 54 dello statuto della Cassa di risparmio di Terni, ente morale con sede in Terni, vengono modificati come appresso:

Art. 18. — Al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del Consiglio, spetta una medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze del Consiglio, della Commissione di sconto di cui all'art. 22 e, per gli altri incarichi che fossero loro affidati, nella misura di lire 150 al netto della tassa di ricchezza mobile oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

Art. 43. — I libretti a piccolo risparmio speciale, sui quali viene corrisposto un interesse superiore a quello del piccolo risparmio ordinario, sono nominativi e vengono rilasciati unicamente alle persone ed enti ammessi ad usufruirne secondo le disposizioni di carattere generale che disciplinano tale materia.

Le condizioni di versamento e di prelevamento, il limite massimo del credito fruttifero, nonchè tutte le altre modalità relative ai depositi della specie restano pure regolate dalle suddette disposizioni di carattere generale.

La Cassa accetta versamenti a partire da L. 10.

Dopo il 2° comma dell'art. 54 viene inserito il seguente nuovo comma:

Eccezionalmente potranno ammettersi allo sconto cambiali con una sola firma di persone o ditte di notoria indiscussa solvibilità nonchè effetti semplici o documentati muniti della sola firma di traenza, emessi da ditte commerciali di primo ordine, con il limite di L. 300.000 per ogni nominativo. Tali eccezionali investimenti non potranno superare il 2 % del totale dei capitali amministrati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2237)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1946.

Assegnazione di segretari ad alcuni Comuni ricostituiti ai sensi di legge.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI MINISTRO PER L'INTERNO

Visti i decreti luogotenenziali con i quali sono stati ricostituiti i Comuni sottoindicati;

Viste le lettere 4 ed 11 luglio 1946, numeri 8987 e 9450, con le quali l'Istituto centrale di statistica fornisce i dati relativi all'entità numerica della popolazione residente nei detti Comuni, accertati al 31 dicembre 1941;

Visto l'art. 1 sub 176 della legge 27 giugno 1942, numero 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

E' approvato il seguente elenco dei Comuni ricostituiti ai sensi di legge, ai quali sono assegnati segretari dal grado 4° all'8°, in conformità alla tabella *A*, annessa alla citata legge 27 giugno 1942, n. 851:

N. d'ord.	COMUNE	Provincia	Popolazione
	GRADO 4°. — *Segretario capo di 2ª classe.*		
1	Angri	Salerno	16079
2	Aosta	Aosta	20117
3	Brà	Cuneo	17327
4	Ortona a Mare	Chieti	21196
5	Taurianova	Reggio Calabria	18061
	GRADO 5°. — *Segretario capo di 3ª classe.*		
1	Asolo	Treviso	8624
2	Nuovafeltria (già Mercatino Marecchia)	Pesaro	9934
3	Sorrento	Napoli	10227
	GRADO 6°. — *Segretario di 1ª classe.*		
1	Crecchio	Chieti	4090
2	Macerata Campania	Caserta	5953
3	Meta	Napoli	5692
4	Orta d'Atella	Caserta	6075
5	Piano di Sorrento	Napoli	7141
6	S. Agnello	Napoli	5133
7	S. Egidio del M. Albino	Salerno	5148
	GRADO 7°. — *Segretario di 2ª classe.*		
1	Arielli	Chieti	1615
2	Bellegra	Roma	3192
3	Canosa Sannita	Chieti	2172
4	Castelcucco	Treviso	1611
5	Castiglione dei Genovesi	Salerno	1128
6	Chambave	Aosta	1515
7	Charvensod	Aosta	1159
8	Fenis	Aosta	1374
9	Forlì del Sannio	Salerno	1970
10	Gignod	Aosta	1322
11	Gressan	Aosta	1518
12	Montyovet	Aosta	1540
13	Nus	Aosta	1737
14	Pocopaglia	Cuneo	2602
15	Portico di Caserta	Caserta	3740
16	Quart	Aosta	2264
17	Ravello	Salerno	2470
18	Roaschia	Cuneo	1244
19	Roccavione	Cuneo	2230
20	Rocca S. Stefano	Roma	1629
21	Sarconi	Potenza	1281
22	Sarre	Aosta	1623
23	Scala	Salerno	1387
24	Saint-Marcel	Aosta	1123
25	S. Cristophe	Aosta	1920
26	S. Arpino	Caserta	3305
27	Selegas	Cagliari	2333
28	Succivo	Caserta	3893
29	Terranova Soppo Minulio	Reggio Calabria	1664
	GRADO 8°. — *Segretario di 3ª classe.*		
1	Acquaviva d'Isernia	Campobasso	706
2	Brissogne	Aosta	689
3	Champdepraz	Aosta	764
4	Canosio	Cuneo	310
5	Ermarese	Aosta	370
6	Gressoney La Trinitè	Aosta	191
7	Gressoney S. Jean	Aosta	726
8	Jovençan	Aosta	526
9	Marmora	Cuneo	519
10	Pollein	Aosta	747
11	Roisan	Aosta	554
12	Saint Denis	Aosta	562
13	Turri	Cagliari	624
14	Verrages	Aosta	656

Roma, addì 17 luglio 1946

p. *Il Ministro*: VICEDOMINI

(2225)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1946.

Convalida dei provvedimenti relativi al personale degli Enti economici dell'agricoltura e dell'associazione fra i detti Enti.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, che sopprime e pone in liquidazione gli Enti economici dell'agricoltura e l'associazione fra i detti Enti « A.N.E.E.A. »;

Visti gli articoli 1, n. 1; 2, n. 1, e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, contenente disposizioni per l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Considerato che sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana gli Enti economici dell'agricoltura e l'associazione fra i detti Enti procedettero per giustificate esigenze di servizio ad assunzione di personale;

Considerata la inefficacia giuridica del provvedimento legislativo adottato dal sedicente governo della repubblica sociale italiana, con il quale fu effettuata la trasformazione dell'Associazione nazionale fra gli enti economici dell'agricoltura in Ufficio Nazionale per i Servizi dell'Agricoltura « U.N.S.A. », la soppressione degli Enti economici dell'agricoltura e la devoluzione all'« U.N.S.A. » dei patrimoni dei detti Enti, per cui i provvedimenti di assunzione di personale adottati dall'« U.N.S.A. » devono considerarsi come disposti dall'Associazione nazionale fra gli enti economici dell'agricoltura e dagli Enti medesimi, in relazione alle rispettive competenze;

Decreta:

Articolo unico.

Limitatamente al periodo di effettiva prestazione di servizio e comunque fino alla data di liberazione delle provincie, per il personale provinciale ed a quella del 31 agosto 1945 per il personale delle sedi centrali, sono convalidati i provvedimenti riguardanti le assunzioni di personale adottate dagli Enti economici dell'agricoltura e dall'associazione fra i detti Enti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Roma, addì 7 giugno 1946

Il Ministro: GULLO

(2200)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diploma di laurea

La dott. Maria Teresa Achiardi di Pietro, nata a Livorno il 21 novembre 1916, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in materie letterarie conseguito presso la Università di Firenze nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Firenze.

(2220)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS.ma Annunziata » di Sant'Agata dei Goti.

Nella riunione tenutasi il 23 maggio 1946 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS.ma Annunziata » di Sant'Agata dei Goti, il rag. De Cesare Clemente fu Ilario, è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(2202)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 30 luglio 1946 - N. 165

Argentina	25 —	Norvegia	20, 1625
Australia	322, 60	Nuova Zelanda	322, 60
Belgio	2, 2817	Olanda	37, 7415
Brasile	5, 15	Portogallo	4, 057
Canadà	100 —	Spagna	9, 13
Danimarca	20, 8505	S. U. America	100 —
Egitto	413, 50	Svezia	27, 78
Francia	0, 8396	Svizzera	23, 31
Gran Bretagna	403, 25	Turchia	77, 52
India (Bombay)	30, 20	Unione Sud Afr.	400, 70

Rendita 3,50 % 1906	91, 40
Id. 3,50 % 1902	84, 50
Id. 3 % lordo	71, 60
Id. 5 % 1935	96, 525
Redimibile 3,50 % 1934	80, 45
Id. 5 % 1936	95, 80
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97, 35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98, 90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98, 825
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98, 75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98, 65
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98, 65
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92, 575
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99, 025
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99, 25

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.